

Ordinanza sul servizio civile¹ (OSCi)

Modifica del 6 marzo 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 settembre 1996^{2,3} sul servizio civile è modificata come segue⁴:

Art. 7 Collaborazione nella produzione agricola e silvicola
(art. 4 cpv. 2 e 2^{bis} LSC)

¹ Le persone che prestano servizio civile possono collaborare nella produzione agricola:

- a. nel quadro di progetti destinati a migliorare l'infrastruttura;⁵
- b. nel quadro di progetti destinati a sostenere prestazioni ecologiche e dei progetti di sostegno alla silvicoltura:
 1. se le persone che prestano servizio civile sono state convocate d'ufficio secondo l'articolo 31a capoverso 4,

¹ **Osservazioni generali:** si tratta di una modifica di un'ordinanza d'esecuzione della legge (in questo caso il testo di riferimento è la legge federale sul servizio civile) divenuta necessaria in seguito a una modifica della legge stessa. **Attenzione:** il testo di legge a cui occorre fare riferimento non è il disegno presentato dal Consiglio federale, ma il progetto adottato dalle Camere federali al termine della procedura parlamentare, pubblicato sul Foglio federale con il termine di referendum.

Per gli aspetti tecnici e formali si rinvia alle Direttive di tecnica legislativa (DTL), alle Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano (disponibili sul sito Internet della Cancelleria federale (<http://www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05005/index.html?lang=it>) e al progetto OMNIA prossimamente disponibile.

² **RS 824.01**

³ La data di un atto va collocata tra l'indicazione del genere dell'atto («legge federale», «legge», «decreto federale», «ordinanza» o «ordinanza dell'Assemblea federale») e il suo argomento («su... »).

⁴ In questa frase standard degli atti modificatori il titolo dell'atto in questione è citato nella forma abbreviata (già indicata, tra parentesi, nel titolo generale dell'atto modificatore, in cima al documento).

⁵ Negli elenchi, le singole lettere terminano con punto e virgola (tranne l'ultima che termina con il punto, in quanto conclude il tenore del capoverso), mentre i numeri subordinati finiscono con una virgola (tranne l'ultimo, che termina con punto e virgola in quanto conclude il tenore della lettera).

2. per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro nell'azienda agricola o quando i lavori sulle superfici di compensazione ecologica o nella foresta sono interrotti a causa di fattori meteorologici.

² Le persone che prestano servizio civile possono collaborare nella produzione silvicola se ⁶ convocate d'ufficio secondo l'articolo 31a capoverso 4.

Art. 7a Attività pericolose nell'agricoltura e nella **silvicoltura**⁷
(art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC)

¹ In caso di impiego nell'agricoltura e nella silvicoltura, le persone che prestano servizio civile possono condurre veicoli e utilizzare attrezzature e apparecchi pericolosi soltanto se sono state **istruite**⁸ appositamente e indossano il necessario equipaggiamento di protezione.

² **In particolare**⁹, le persone che prestano servizio civile¹⁰ non possono svolgere lavori di esbosco, né di abbattimento e depezzatura di legname con la motosega senza una formazione professionale.

³ All'inizio dell'impiego, l'istituto d'impiego verifica le capacità della persona che presta servizio civile e ne sorveglia le attività nella fase introduttiva.

⁶ Per rendere il testo più fluido abbiamo optato per una formulazione condizionale. In italiano infatti l'espressione « zivildienstleistenden Personen » è tradotta con « persone che prestano servizio civile ». Con una formulazione analoga alla versione tedesca (« In der waldwirtschaftlichen Produktion ist die Mitarbeit von zivildienstleistenden Personen zulässig, die nach Artikel 31a Absatz 4 von Amtes wegen aufgeboden worden sind. ») il testo sarebbe stato poco scorrevole, ossia « Nella produzione silvicola è ammessa la collaborazione delle **persone che prestano servizio civile che sono state convocate** d'ufficio secondo ... ».

⁷ La versione tedesca dell'articolo 4 cpv. 2 e 2bis della legge a cui si rimanda non utilizza il termine « Waldwirtschaft » come il presente articolo, ma l'espressione « forstwirtschaftlichen Produktion » (Forstwirtschaft). Nella legislazione federale « Forstwirtschaft » è generalmente tradotto con « silvicoltura » che implica anche la cura delle foreste, mentre « Waldwirtschaft » equivale a « economia forestale » che ha solo fini economici.

⁸ **ausgebildet**: è preferibile tradurre con **istruite** e non con **formate**; l'istruzione è più legata alla tecnica dell'apprendimento, mentre **formazione** è un termine più generico.

⁹ **Insbesondere**: in particolare, vuole indicare un esempio o alcuni esempi **Namentlich** invece si traduce con **segnatamente** e introduce l'esempio classico, il caso o i casi, le categorie più frequenti, più importanti che la norma intende disciplinare.

¹⁰ Ai fini della certezza del diritto, in linea di principio è meglio esplicitare il soggetto in ogni capoverso.

Art. 10, rimando contenuto nella rubrica¹¹

(art. 7 cpv. 1 e 19 cpv. 2 LSC)

Art. 97a Materiale in prestito volto a contraddistinguere gli istituti d'impiego
(art. 40a LSC)

¹ L'organo d'esecuzione può fornire in prestito a tutti gli istituti d'impiego targhe segnaletiche volte a contraddistinguerli.

² Per contraddistinguere impieghi di gruppo, l'organo d'esecuzione può altresì fornire in prestito a istituti d'impiego il materiale seguente:

- a. abbigliamento impermeabile;
- b. colonne informative;
- c. altri oggetti adatti a contraddistinguere gli istituti d'impiego.

³ Le spese che insorgono per integrare colonne informative e targhe segnaletiche con informazioni riguardanti l'istituto d'impiego sono a carico dello stesso.

⁴ Il materiale in prestito rimane di proprietà della Confederazione. Gli istituti d'impiego provvedono alla sua manutenzione. In caso di necessità, l'organo d'esecuzione può fornire materiale di ricambio.

⁵ Gli istituti d'impiego forniscono in prestito alle persone che prestano servizio civile l'abbigliamento impermeabile, che ritirano al termine dell'impiego.

⁶ Gli istituti d'impiego e le persone che prestano servizio civile possono utilizzare il materiale in prestito soltanto per svolgere le attività nell'ambito del servizio civile e non possono né alienarlo¹² né darlo in pegno.

⁷ Die Vollzugsstelle erlässt Weisungen zur Rückgabe des Leihmaterials.

Art. 114 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Oktober 2008

¹ Wer vor dem 1. Januar 2009 mit einer rechtskräftigen Verfügung zum Zivildienst zugelassen worden ist und das 26. Altersjahr vollendet hat, leistet bis Ende 2010 mindestens so viele Zivildiensttage, dass in den Folgejahren bis zum Erreichen der ordentlichen Altersgrenze nach Artikel 11 ZDG im Durchschnitt noch maximal 26 zu leistende Diensttage verbleiben.

² Vor dem 1. Januar 2009 verfügte Aufgebote und Einsatzplanungen gelten weiterhin. Kann eine Einsatzplanung nicht befolgt werden, so ist ein Gesuch um Dienstverschiebung einzureichen. Die Einsatzplanung gilt, solange die Dienstverschiebung nicht bewilligt ist.

¹¹ Nelle ordinanze la cui struttura ricalca quella dell'atto attributivo di competenza (di regola una legge federale) o che ne reca esecuzione, può essere utile inserire, sotto la rubrica, un rimando ai corrispondenti articoli dell'atto sovraordinato.

¹² **veräussern**: alienare, trasferire ad altri, a titolo oneroso, un diritto di proprietà su qualcosa, un bene mobile o immobile.

³ Anerkennungen von Einsatzbetrieben im Tätigkeitsbereich der Landwirtschaft gelten bis zum Ablauf der Befristung der Anerkennungsverfügung, der zugesprochenen Kontingente oder der Pflichtenhefte.

Art. 115 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 6. März 2009

¹ Einsatzbetriebe, die vor dem 1. April 2009 anerkannt worden sind, melden der Vollzugsstelle bis zum 30. Juni 2010:

- a. welche Einsätze besondere Anforderungen an den Leumund einer zivildienstpflichtigen Person stellen;
- b. welche besonderen Anforderungen, die der Einsatz gemäss Pflichtenheft an die zivildienstleistende Person stellt, durch die Vollzugsstelle überprüft werden sollen.

² Muss in der Anerkennungsverfügung eines Einsatzbetriebes die Kategorie nach Anhang 2a angepasst werden, so bezahlt der Einsatzbetrieb so lange noch die Abgabe gestützt auf die bisher festgelegte Kategorie, bis die Änderung rechtskräftig ist.

III

Diese Änderung tritt am 1. April 2009 in Kraft.

6. März 2009

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Hans-Rudolf Merz

Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova